

Cavalese | Italia Nostra e società Maso Molin sconfitte al Tar: sentenza che salva la Provincia anche da possibili pretese della Mak Costruzioni

Ospedale a Masi, ricorsi inammissibili

CAVALESE – La proposta di project financing per la costruzione di un nuovo ospedale a Masi di Cavalese è stata approvata e ritenuta di pubblico interesse dalla giunta provinciale il 28 novembre 2022.

Ma la localizzazione ipotizzata dalla società proponente (la Mak Costruzioni srl in raggruppamento temporaneo di imprese con Siram spa, Dolomiti Energia Soutions srl e Intesa Sanpaolo spa) non ha alcuna valenza ai fini urbanistici e paesaggistici poiché, per diventare definitiva, deve trovare posto nel Pup.

E perché questo accada, l'individuazione dell'area deve essere oggetto di un procedimento urbanistico complesso, che coinvolge sia la giunta provinciale sia la Comunità territoriale di Fiemme: un procedimento che non è stato né verrà mai messo in atto, visto che tutti i Comuni della valle hanno poi detto no alla costruzione di un nuovo ospedale nell'area agricola di pregio dei Masi.

Sostanzialmente per questi motivi, perché «non esiste» una localizzazione ufficiale, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha dichiarato inammissibili – nella camera di consiglio tenutasi il 27 luglio – i ricorsi presentati dall'associazione Italia Nostra e dalla società Maso Molin della famiglia Facchinelli (proprie-



La pianta del nuovo ospedale proposto dalla Mak Costruzioni a Masi

taria di alcuni terreni inclusi nel progetto) per ottenere l'annullamento della delibera provinciale citata e di tutti gli atti connessi e presupposti, tra cui la proposta finale di partenariato presentata il 10 agosto 2022 (dopo la correzione della prima, depositata il 17 marzo 2021) e il verbale con cui il Navip l'ha ritenuta ammissibile, il 24 ottobre 2022.

La sentenza non ha approfondito alcuni rilievi (natura urba-

nistica di «invarianti» dei terreni agricoli di pregio scelti dalla Mak, problemi idrogeologici e valore ambientale delle aree, consumo del suolo bene comune e risorsa non rinnovabile) sollevati dai ricorrenti, perché ha sostanzialmente accolto le tesi di inammissibilità presentate dalla Provincia che si è costituita in giudizio e che nella sentenza trova una solida sponda anche contro possibili pretese risarcitorie della Mak Costru-

zioni rispetto all'abbandono della proposta di project financing. Infatti, i legali dell'ente pubblico hanno portato ai giudici recenti sentenze della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato da cui emerge – come si legge nella pronuncia – che la procedura di project financing per il nuovo ospedale di Cavalese avviata nel 2021 e conclusa un anno e mezzo dopo è stata solo una pre-procedura, «connotata da un'elevata discrezionalità, non sindacabile nel merito, sicché il proponente vanta una mera aspettativa di fatto e si accolla il rischio che la propria proposta progettuale non vada a buon fine. In questa fase l'amministrazione, pur avendo dichiarato il pubblico interesse del progetto, non è vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere se per il perseguimento dell'interesse pubblico sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione, ovvero rinviare la realizzazione dell'opera, ovvero non procedere affatto». Insomma, la dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse sono atti «ad effetti instabili e interinali, non idonei a determinare né vantaggi né lesioni» di alcun tipo. Se quindi il parere del Navip e la successiva delibera provinciale hanno questa natura, non c'è stata nessuna lesione di interessi legittimi (né economico-finanzia-

ri, né ambientali, né urbanistici): tanto più che non è stato neppure avviato il processo di «adeguamento urbanistico nel rispetto del Pup, del Pguap (Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) e di tutti gli ulteriori strumenti urbanistici previsti» a cui è stata subordinata, nella delibera impugnata, la dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della proposta.

Infatti, per superare il contrasto tra progetto e classificazione urbanistica dei terreni nel Pup (agricoli di pregio e come tali «invarianti»), deve essere approvata dalla giunta provinciale una «localizzazione di massima, sentita la Comunità e il Comune o i Comuni interessati». Anzi, «ai fini della localizzazione dei servizi e attrezzature di livello provinciale», l'atto è obbligatorio e «le Comunità sono tenute ad adottare il progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio (territoriale) nel termine di 60 giorni dalla localizzazione di massima da parte della giunta provinciale e approvarlo nel successivo termine di 120 giorni», pena la possibilità della giunta provinciale di sostituirsi ad esse. Cosa che non è avvenuta.

Di qui l'inammissibilità dei due ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite a Provincia e Mak, quantificate in 3.000 euro.